



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**IV Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: Emanuela Pesel (relatore)

CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi

REFERENDARIO: Tamara Lollis

**Deliberazione del 25 novembre 2021**

**Controllo sui rendiconti degli enti locali ex art.1 comma 166 e seguenti della legge n.266 del 2005- rendiconto dell'esercizio 2019 del comune di Magnano in Riviera.**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in particolare gli artt. 148 e 148 bis, come modificati e introdotti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel

maggio 2012”;

visto il d.lgs.118 del 2011 e le successive modifiche ed integrazioni;

visto il DM 1 agosto 2019 recante “Aggiornamento degli allegati al d.lgs 118 del 2011” che ha articolato il risultato finale di competenza in tre distinti equilibri (risultato di competenza, equilibrio di bilancio ed equilibrio complessivo)

viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 4/ SEZAUT/2015/INPR, 31/ SEZAUT/2015/INPR, 3/ SEZAUT/2016/QMIG, 31/ SEZAUT/2016/FRG;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 12/ SEZAUT/2019/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni e i questionari per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 relativi al rendiconto 2018 degli enti locali;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 9/ SEZAUT/2020/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni e i questionari per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, relativi al rendiconto 2019 degli enti locali;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 7/ SEZAUT/2021/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni e i questionari per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, relativi al rendiconto 2020 degli enti locali;

visti gli artt. 1,2,4 della legge regionale n.18 del 2015, legge sulla finanza locale del Friuli Venezia Giulia, con i quali vengono definiti la dimensione e il ruolo del sistema integrato regionale di cui fanno parte la Regione e gli enti locali del territorio regionale;

visti, altresì, gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 della medesima legge regionale di finanza locale i quali, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica volto al rispetto dei principi statali e comunitari in materia, stabiliscono gli obiettivi di finanza pubblica a cui sono soggetti gli enti locali della Regione con particolare riferimento al pareggio di bilancio, alla progressiva riduzione dell’indebitamento e al contenimento delle spese del personale;

preso atto degli esiti dell'attività di monitoraggio che la Regione svolge sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali del territorio ai sensi dell'art.20 comma 9 della L.R. 18 del 2015;

vista la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG1/2021/INPR approvata nell'adunanza del 12 febbraio 2021 avente ad oggetto il "Programma delle attività di controllo per l'anno 2021";

vista la deliberazione della Sezione Plenaria n. FVG/35/2021/INPR approvata nell'adunanza del 21 luglio 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento del programma delle attività di controllo per l'anno 2021";

vista l'ordinanza presidenziale n. 4 del 2021 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

vista l'ordinanza presidenziale n. 28 del 2021 con la quale è stato convocato il IV Collegio;

udito in camera di consiglio il Magistrato relatore Pres. Emanuela Pesel;

#### **Considerato in diritto**

L'attività di controllo oggetto della presente deliberazione, effettuata ai sensi dell'art.1 commi 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005 n. 266, pur essendo riconducibile, com'è noto, alla categoria del riesame di legalità e regolarità (cfr. Corte Cost. n. 179 del 2007), deve, tuttavia, essere considerata, in un'ottica fedele alla naturale funzione di controllo del Giudice contabile, come attività precipuamente focalizzata al mantenimento della stabilità finanziaria degli enti locali nel lungo periodo, in un'ottica di effettiva attuazione del principio del pareggio di bilancio di cui agli artt. 81, 97, 117 e 119 della Costituzione. In questo senso le Sezioni Riunite in speciale composizione, hanno infatti precisato (con sentenza 23/2019) che l'accertamento di illegittimità/irregolarità da parte delle Sezioni di controllo non riguarda tanto un atto, quanto lo stato del bilancio (recte dei suoi equilibri) ad una determinata data e che, essendo il bilancio "un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione", nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità, non si deve tener conto in maniera statica del mero ripristino della legalità, ma occorre valutare anche i fatti di gestione sopravvenuti e lo *ius superveniens*, atteso il carattere dinamico della gestione e considerato che oggetto del controllo è sempre il "bene pubblico bilancio". In questo senso appare ragionevole ritenere che qualora nell'attività di controllo si riscontrino delle criticità, nell'ambito della medesima istruttoria debba essere immediatamente accertato se le stesse abbiano eventualmente

trovato soluzione in un momento successivo.

Il concetto di equilibrio tendenziale del bilancio, del resto, così come attualmente declinato in Costituzione e richiamato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 18 del 2019) richiede una continua ricerca di armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche che va al di là del formale pareggio contabile e che deve necessariamente combinarsi con il principio di continuità degli esercizi finanziari. La valutazione effettuata dal Giudice contabile deve, quindi, essere rivolta sia alla capacità di adottare ed applicare correttamente i principi contabili, in modo da garantire veridicità coerenza e continuità degli equilibri espressi nei bilanci e nei rendiconti, sia alla capacità degli enti di gestire efficacemente le entrate al fine di garantire che le funzioni e gli obiettivi programmati trovino adeguata copertura nelle risorse disponibili. La verifica di tale capacità di garantire la sostenibilità dei servizi ha richiesto e richiede particolare attenzione nel periodo della pandemia nel quale, se da un lato sono aumentati gli interventi di sostegno alla finanza locale determinati dall'eccezionalità del periodo, dall'altro sarà necessario attrezzarsi per neutralizzare le conseguenze economiche negative del *lockdown* sulle entrate degli enti.

In tale contesto finalizzato al perseguimento della sana gestione finanziaria assume particolare rilevanza il ruolo dell'Organo di revisione dell'ente locale che, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse dei cittadini alla sana e corretta gestione (cfr. Sez. Aut. N. 16/SEZAUT/2018/INPR). Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL (recepita e valorizzata all'interno dell'ordinamento regionale dagli artt. 25, 28 e 30 della L.R. 18 del 2015), che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, volto ad assicurare la costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011, anche avvalendosi del supporto, in proposito, degli indirizzi e delle soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata (cfr. deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n. 26/QMIG e n. 31/FRG del 2016; n. 15/QMIG, n. 14/INPR del 2017; n. 2/QMIG e n. 8/INPR del 2018). Il controllo effettuato dai revisori all'interno dell'Ente costituisce, infatti, presupposto fondamentale per il controllo esterno della Corte dei Conti che può avvalersi, attraverso gli elementi tratti dalle banche dati e dalle risposte ai

questionari approvati dalla Sezione Autonomie, di una base conoscitiva sufficiente a formulare una prima ricognizione istruttoria della situazione finanziaria dei singoli enti.

Infatti, pur considerando la specifica situazione derivante dal particolare regime di autonomia del territorio regionale, va, in ogni caso, tenuto presente che le Linee guida e la relativa relazione-questionario deliberati dalla Sezione Autonomie costituiscono supporto operativo anche per l'attività delle Sezioni regionali di controllo delle Regioni a statuto speciale, le quali, sulla base dei principi richiamati dalla sentenza n. 23/2014 della Corte costituzionale, le utilizzano nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili. In tal senso deve, infatti, essere richiamata la speciale disciplina contenuta nella legge di finanza locale, L.R. 18 del 2015, la quale, all'art. 2, prevede che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia debbano concorrere con la Regione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di leale collaborazione e di coordinamento previsti dalla legislazione statale e dagli Accordi per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione nel rispetto degli obblighi europei. La medesima norma prevede, altresì, che spetti alla Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali, garantire l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale mediante l'attuazione del sistema integrato Regione-Autonomie locali. In qualità di ente finanziatore e garante dell'attuazione del coordinamento della finanza pubblica all'interno del sistema integrato è quindi la Regione ad operare un controllo capillare sul rispetto, da parte di tutti gli enti, degli obiettivi di finanza pubblica individuati dal legislatore regionale negli artt. 19 e seguenti della L.R. 18 del 2015.

L'approccio interpretativo che privilegia l'obiettivo di una sostenibilità che superi il breve periodo, induce, peraltro, a ritenere opportuna una declinazione dell'attività di controllo sui rendiconti degli enti locali che, da un lato, espliciti una tendenziale attualizzazione temporale delle verifiche, in modo da dare effettiva incisività alle misure correttive rese necessarie da eventuali criticità rilevate, dall'altro, laddove possibile, dia contezza di una rilevazione degli andamenti quantomeno su base triennale volta a registrare il trend dei fenomeni contabili sottesi ai risultati espressi.

Nell'ambito dell'istruttoria effettuata sul comune di Magnano in Riviera in relazione al rendiconto 2019 sono stati richiesti, con e-mail del 16.9.2021, chiarimenti su taluni aspetti gestionali emersi con riferimento alle analisi svolte e, in particolare, in relazione alla scomposizione in fondi del risultato di amministrazione 2019, e all'obiettivo di finanza pubblica di riduzione dello stock di debito.

L'Ente, con nota del 29.9.2021 inviata tramite e-mail (prot. Sezione n. 3288), ha trasmesso le proprie delucidazioni. In particolare, ha fornito precisazioni sulla scomposizione dell'avanzo 2019 e ha chiarito le criticità sull'obiettivo di finanza pubblica di riduzione dello stock di debito.

Con nota della Sezione prot. n. 3376 del 14.10.2021 sono stati comunicati al Comune di Magnano in Riviera e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente, ai fini del contraddittorio conclusivo, gli esiti finali dell'istruttoria, a cui il Comune non ha replicato con osservazioni. Nello specifico con la suddetta nota veniva comunicato che, pur prendendo atto di quanto esposto dal Comune in sede di risposta istruttoria, veniva rilevata una non corretta scomposizione del risultato di amministrazione 2019.

Con riferimento specifico alla scomposizione dell'avanzo 2019, infatti, l'istruttoria ha evidenziato che le quote dei fondi vincolati e destinati a investimenti, considerati congiuntamente, del risultato di amministrazione 2019 avrebbero dovuto essere pari a € 83.259,10. Tale importo, in assenza di quote pregresse, è calcolato quale somma del saldo positivo di competenza di parte capitale 2019, considerato al netto della quota non utilizzata di avanzo disponibile 2018 applicato al 2019 per finanziare spese d'investimento, pari ad € 83.257,55 (€ 103.560,66 - € 20.303,11) e del saldo della gestione residui di € 1,55 derivante da residui passivi eliminati in c/capitale. I documenti contabili del rendiconto 2019 dell'Ente espongono un avanzo complessivo di € 831.470,33 composto da un fondo accantonato di € 264.714,08, da una quota disponibile di € 510.875,50, da una parte vincolata pari a € 54.341,59 e da una parte destinata pari a € 1.539,16; per un totale di queste due ultime voci (fondi vincolati/destinati) pari a € 55.880,75. Ne risulta che una quota del risultato di amministrazione pari a € 27.378,35 è affluita alla parte disponibile dell'avanzo, anziché alla quota vincolata o destinata a investimenti. Tale importo dovrà essere ripristinato nei corretti fondi del risultato di amministrazione del prossimo rendiconto.

### **Tutto ciò premesso**

considerato che, alla luce anche degli ulteriori elementi acclarati nell'istruttoria effettuata in base ai criteri sopra richiamati sul rendiconto dell'esercizio 2019 del comune di Magnano in Riviera, sono emerse, in un quadro che denota una sostanziale attuale stabilità degli equilibri di bilancio, una serie di risultanze finanziarie che presentano aspetti di incoerenza circa un fondamentale aspetto del rendiconto, quale la composizione del risultato di amministrazione, in relazione a una non coerente quantificazione delle

componenti dell'avanzo vincolato/destinato a spesa di investimento, si richiama l'attenzione dell'Ente sulla corretta determinazione e scomposizione del risultato di amministrazione;

Il IV collegio, come sopra costituito,

### **DELIBERA**

- di rendere all'Organo consiliare del Comune di Magnano in Riviera la seguente pronuncia:

nei confronti del Comune di Magnano in Riviera il controllo effettuato con riferimento al rendiconto 2019 può ritenersi concluso con il richiamo all'Ente a rideterminare i fondi vincolati/destinati agli investimenti nell'ambito del risultato di amministrazione così come acclarato in istruttoria.

La Sezione rimane, quindi, in attesa di ricevere tempestivamente da parte del Comune copia della delibera comunale di approvazione del rendiconto 2021, che dovrà esplicitare una specifica destinazione per € 27.378,35 (provenienti dal rendiconto 2019) a spesa vincolata/destinata a investimenti, sottolineando che qualora i predetti provvedimenti correttivi non dovessero essere puntualmente adottati risulterà necessario dare corso al procedimento di cui all'art. 148 bis del TUEL.

### **ORDINA ALLA SEGRETERIA**

di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Magnano in Riviera;

- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti.

Così deciso, in videoconferenza, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2021.

Il Presidente Relatore

Emanuela Pesel

Depositata in Segreteria in data 14 dicembre 2021

Il preposto al Servizio di supporto

Leddi Pasian